

L'impatto della riforma. Imprese sempre a rischio

Pena da cancellare per chi si impegna nella bonifica

di **Paola Ficco**

Il Ddl sui **delitti ambientali** approvato ieri in seconda lettura dal Senato (e ora rinoltrato a Montecitorio) ha il preciso intento di intensificare la repressione degli illeciti ambientali con l'inserimento di delitti specifici nel **Codice penale e il rafforzamento delle sanzioni**. L'iniziale logica repressiva e prevenuta nei confronti del mondo produttivo che caratterizzava la stesura iniziale del Ddl (approvata più di un anno fa dalla Camera) è stata smussata da un percorso parlamentare denso di confronti e discussioni. Il Senato, infatti, sembra essersi reso conto che l'iniziativa economica si pone in una logica di pari dignità con la tutela dell'ambiente. Rimane però necessario differenziare nettamen-

te e senza indugio la condotta della criminalità organizzata da quella di chi viola le norme ambientali solo perché sta esercitando un'attività imprenditoriale.

Sul punto, il passaggio dalle conclusioni delle commissioni Giustizia e Ambiente del Senato (concluso il 25 gennaio scorso) al responso di Palazzo Madama ha segnato un deciso passo indietro. Infatti, il testo entrato in Aula prevedeva che il ravvedimento operoso costituisse causa di non punibilità. In pratica, chi a seguito di guasto, incidente, e altri eventi non dolosi produce un inquinamento non voluto, avrebbe evitato la reazione penale se avesse dichiarato subito il danno e si fosse messo immediatamente a bonificare l'area a sue spese. Niente di fatto, un emendamento governativo ha soppresso

questa speciale causa di non punibilità. In tal modo, l'eventuale messa in sicurezza, bonifica e ripristino diventano solo attenuanti di pena. Il diritto penale diventa così lo strumento ordinario per la gestione del pericolo connesso allo svolgimento delle attività di impresa. Non era esattamente questo il senso di quanto il mondo delle imprese si aspettava. È allora fin troppo facile prevedere che continui il silenzio quando, nel personale bilancio del rischio, la possibilità di essere scoperti viene messa accanto a quella di non spendere neanche un euro. Un pregiudizio duplice perché, da un lato la contaminazione resterà per anni, fra sequestri, processi e bonifiche ferme; dall'altro si produce svantaggio competitivo tra gli operatori economici della Ue. La direttiva 2008/99/Ue sul danno am-

biennale, infatti, non a caso chiede sanzioni proporzionate, proprio per evitare discriminazioni e svantaggi competitivi. Sarebbe stato, invece, più coraggioso e moderno proporre un sistema deflattivo del procedimento penale in relazione al ripristino ambientale posto in essere dall'impresa. Una specie di sistema repressivo premiale.

L'indeterminatezza delle fattispecie incriminatrici in ordine al delitto di inquinamento ambientale lascia ancora sorpresi, la permanenza dell'inciso «compromissione o deterioramento, significativi e misurabili» che insieme al termine «abusivamente» troverà un suo momento di equilibrio solo con l'intervento della giurisprudenza. Un'altra incertezza che si somma alle tante che in materia ambientale le imprese patiscono da sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA